

COMUNE DI VERTOVA
Provincia di BERGAMO

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

CASA EDITRICE I.C.A. - BERGAMO

731 - 6 C

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Il presente Regolamento è obbligatorio a norma di legge, così nell'interno della frazione Capoluogo come nelle adiacenze della medesima nei casi espressamente indicati.

Art. 2

Si considerano adiacenze del Capoluogo:

Località Cereti e la Via 5 Martiri fino all'edificio
dell'ex scuola elementare

Art. 3

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli Agenti Municipali e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 4

Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia Urbana, non previsti nel presente regolamento, il Sindaco provvede in virtù e in conformità dei poteri che gli sono dalle leggi conferiti.

Art. 5

Col giorno dell'attivazione del presente Regolamento restano abrogati il Regolamento anteriore e le consuetudini contrarie al presente Regolamento se derivanti dall'applicazione del regolamento abrogato.

Art. 6

Un esemplare del presente Regolamento starà sempre esposto nella sala del palazzo municipale a comodo di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto a che ne sia posto in vendita un conveniente numero di esemplari, affinché chiunque possa farne acquisto per un prezzo non maggiore di quello che sarà determinato.

Art. 7

Le licenze, i permessi e le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco a termini del presente Regolamento, quando non sia altrimenti disposto, hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

.....
.....
.....
.....

Art. 8

L'apertura di un nuovo esercizio pubblico, di spacci di vendita ecc. sia stabili che ambulanti, è subordinata alla concessione della relativa autorizzazione da parte dell'autorità comunale previo parere dell'Ufficiale Sanitario, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Le licenze sono personali e non cedibili; decadono con la scadenza e sono revocabili in qualsiasi momento ad esclusivo giudizio dell'autorità comunale, senza necessità di diffida o di preavviso.

Per quanto concerne l'esonero dall'obbligo della licenza, si fa richiamo alle seguenti leggi:

- Legge 25 marzo 1959, n. 125, sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, carni e prodotti ittici;
 - Legge 9 febbraio 1963, n. 59, integrata dalle leggi 14 giugno 1964, n. 477 e 26 luglio 1965 n. 976, sulla vendita dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti;
 - Legge 25 luglio 1956, n. 860, che esonera gli artigiani dall'obbligo della licenza di commercio, qualora esitino i loro prodotti nel luogo di produzione.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TITOLO II

COMMESTIBILI E BEVANDE

Art. 9

I venditori non possono sotto alcun pretesto rifiutare di vendere i generi di prima necessità al prezzo della tariffa o del calmiere in tutta quella quantità di cui sono provvisti, almeno limitatamente al bisogno della famiglia del richiedente.

Art. 10

I fornai e venditori di pasta in genere devono tenere i loro negozi costantemente provvisti di pane, farina e pasta in quantità sufficiente al bisogno dei consumatori locali.

Art. 11

In conformità a quanto disposto dalla legge 17 marzo 1932, n. 368, il pane di prima qualità e quello comune deve essere venduto a peso; il pane di lusso, di qualsiasi forma e peso, può essere venduto a pezzi.

Le rivendite di pane dovranno inoltre ottemperare a quanto prescritto dalla legge 4 luglio 1967, n. 580.

Art. 12

Gli esercenti dei negozi e degli esercizi di vendita del Comune devono osservare l'orario e calendario di apertura e di chiusura determinati con l'apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale, con le prescrizioni di leggi e regolamenti in materia, eccezione fatta per l'orario degli esercizi pubblici, la cui disciplina è regolata dall'art. 96 del T. U. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931 n. 773 e dalla legge 1.6.1971 n. 425.

Art. 13

Le disposizioni di orario si riferiscono a tutte indistintamente le attività commerciali, siano esse esercitate da privati, da società, da Cooperative di Consumo, da Produttori, o da Enti, e ciò indipendentemente dal fatto che siano adibiti alla vendita solo datori di lavoro o anche prestatori d'opera.

Art. 14

Nei negozi nei quali siano esercitati vari generi di commercio, sottoposti a regime differente rispetto alla chiusura, sia per l'orario che per il calendario, dovrà essere fatta osservare la disciplina riferentesi all'attività prevalente.

Durante il periodo in cui l'orario o il calendario consentissero la apertura dell'esercizio quando le corrispondenti aziende esercitanti la vendita delle merci considerate attività secondarie dovessero restare chiuse, sarà vietata la vendita di queste ultime merci.

Uguale criterio di sospensione di vendita dovrà essere osservato e fatto osservare alle rivendite di generi di monopolio tanto per quello che si riferisce all'orario del calendario normale, quanto per quello che si riferisce al pomeriggio della domenica.

Art. 15

All'osservanza dell'orario e del calendario stabiliti per le aziende commerciali fisse sono pure tenuti i venditori ambulanti salvo per fiere tradizionali, per le quali potranno essere concesse particolari deroghe di volta in volta, con motivata deliberazione dell'autorità competente.

~~Ai soli posteggianti fissi in area pubblica sarà consentito di non sospendere la loro attività durante la chiusura del mezzogiorno.~~

Art. 16

Gli orari suddetti non vincolano in nessun modo la ~~presentazione~~ di lavoro dei dipendenti, che viene invece regolata dai rispettivi contratti di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 17

E' consentito al commerciante, scaduto l'orario di chiusura, di servire la clientela che fosse già in negozio.

Art. 18

Per eventuali necessità dovute a esigenze create da particolari ricorrenze, potranno essere determinate speciali deroghe all'orario in vigore, a seguito, però, di autorizzazione del competente organo regionale.

Art. 19

In caso di trasgressione saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558.

Art. 20

I mulini devono essere a disposizione dei clienti tutti i giorni non civilmente festivi, osservate le vigenti disposizioni in materia circa la molitura dei cereali.

In essi saranno tenute stadere e misure legali a disposizione degli avventori.

I mugnai devono consegnare agli avventori la farina del loro grano e non sostituirne altra.

Art. 21

E' proibito ai mugnai di bagnare od alterare in qualsiasi modo il grano loro affidato e le farine risultanti, conservando l'uno e l'altra in luogo asciutto e sono obbligati ad eseguirne la macinazione con ogni diligenza e fedeltà, non usando preferenza riguardo alle persone, ma dovranno servire i clienti in ordine di presentazione.

Art. 22

E' poi vietato ai mugnai di macinare granaglie alterate dal verderame o in altro modo avariate, senza il permesso dell'Autorità municipale.

Art. 23

I venditori di merci di largo e generale consumo devono rendere noti i prezzi di tali merci mediante cartellini apposti sui singoli articoli, a norma e con le modalità prescritte dall'art. 38 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e dall'art. 55 del regolamento di esecuzione 14 gennaio 1972.

Art. 24

Negli spacci di commestibili e specialmente di pane, pasta e farina, deve conservarsi la massima nettezza dei locali, banchi, cesti, vasi e di tutti gli utensili relativi all'esercizio.

Il pane e la pasta devono tenersi coperti da veli od altro, tanto nei negozi come durante il trasporto lungo le vie. Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, modificata dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, debbono disporre di apposite attrezature distinte da quelle adibite ad altri generi.

Art. 25

Le bilance, le stadere, i pesi e le misure devono tenersi sempre puliti e in luogo accessibile ai compratori.

Art. 26

La vendita del pesce fresco è permessa a chiunque ne sia autorizzato, ma non può farsi che nelle distinte località della piazza, determinate dall'Ufficio municipale.

Il pesce deve tenersi in recipienti puliti, ovvero sopra banchi o tavoli di marmo o coperti di lamiera zincata, dove sia facile il lavaggio e lo scolo dell'acqua.

Art. 27

Nello smercio del pesce e degli altri commestibili impregnati di acqua, come merluzzi e simili, devonsi usare bilancie con la coppa formata a grata o traforata.

Il pesce deve conservarsi nelle ghiacciaie e il suo trasporto deve farsi in casse o carriole chiuse o coperte.

Il pesce che nel giorno di mercato rimane invenduto o viene riportato in vendita nel successivo giorno deve tenersi distinto mediante una tavoletta di legno posta sul banco e portante la parola « rimasto ».

Art. 28

Il merluzzo, il baccalà e simili che sogliansi vendere ammolliti devonsi porre dai pizzicagnoli in acque pure e non possono essere tenuti in vendita se non dopo che siano stati ben lavati.

Anche in questo caso gli esercenti devono cambiare giornalmente od anche più volte al giorno l'acqua in cui il pesce trovasi immerso, versandola nei canali o vasche destinate a ricevere l'acqua immonda ed evitando soprattutto di spargerla sul terreno.

Art. 29

Tutti coloro i quali intendono impiantare uno stabilimento di produzione e di imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento, debbono, ora, munirsi dell'autorizzazione prefettizia prevista dall'art. 16 della legge 16 agosto 1962, n. 1534, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra, che ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia, contrarie o incompatibili con le norme in essa contenute.

Art. 30

L'Ufficiale sanitario, i vigili urbani od altri incaricati comunali potranno ispezionare tanto di giorno che di notte i luoghi di confezionamento e di vendita del pane, nonché i magazzini ed i negozi di vendita di generi alimentari.

Art. 31

Ai sensi dell'art. 262 del vigente T.U. delle leggi sanitarie modificato dall'art. 14 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'Ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e nei termini stabiliti. E' vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

Si richiamano altresì le leggi 26-2-1963, n. 441 e 6-12-1965, n. 1367 che hanno modificato il T.U. delle leggi sanitarie.

Art. 32

Negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie dovranno osservarsi le vigenti disposizioni per la lotta contro le mosche.

TITOLO III

SALUBRITA' PUBBLICA

Art. 33

Le manifatture e le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1971 (in G.U. 12 marzo 1971, n. 64).

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni (vedasi allegato A); la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato (vedasi allegato B).

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa quante volte l'industriale che la esercita provi che per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve 15 giorni prima darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietare l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Art. 34

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e termini stabiliti dall'art. 55 del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383.

Art. 35

Nessuno può impiantare od esercitare alcuno degli stabilimenti o depositi accennati nell'articolo 34 senza uno speciale permesso della Autorità municipale, osservati gli artt. 63, 64 e 65 della Legge di P. S. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico).

Le domande di permesso devono contenere l'indicazione e la descrizione del luogo dove si vuole attivare il divisato stabilimento o deposito, la precisa spiegazione di quanto si vuol eseguire, del metodo, della quantità approssimativa dei prodotti e delle sostanze che si vogliono adoperare, e delle cautele che s'intendono praticare a guarentigia del vicinato e degli operai.

Art. 36

Il Sindaco su tale istanza procede — a spese del richiedente — a tutte quelle ispezioni tecniche e verificazioni che fossero del caso per accertarsi che lo stabilimento o deposito non sia per recar danno, incognito o pericolo al vicinato, sentiti anche, ove occorra, l'Ufficiale sanitario e la Commissione Comunale di Edilizia,* ed esige dal richiedente le spiegazioni che si reputassero opportune.

** ed il Medico Provinciale.*

Art. 37

Qualora trattisi di stabilimento o deposito appartenente alla prima categoria (allegato A), il Sindaco pubblica inoltre, con apposito avviso, la fatta domanda per le eventuali opposizioni degli interessi in un termine non minore di quindici giorni.

Decorso questo termine ed esaminate le opposizioni per avventura presentate, la Giunta Municipale delibera sulla richiesta autorizzazione e provoca, ove sia necessaria, la decisione della superiore Autorità Amministrativa.

La deliberazione che accorda o nega la licenza viene notificata anche a coloro che avessero presentata opposizione, affinché, se si credono gravati, possano reclamare al competente organo regionale che provvede sentito il Consiglio Provinciale Sanitario e, se occorre, l'Ufficio del Genio Civile in conformità di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 64 del citato T. U. delle Leggi di P. S. 18 giugno 1931 n. 773.

Art. 38

Per gli stabilimenti compresi nella seconda categoria (allegato B), la Giunta Municipale, compiute le opportune verificazioni, delibera senz'altro sulla chiesta licenza.

In ogni caso il Sindaco, prima di rilasciare la licenza, può chiedere una visita sopraluogo con perizia di uno o tre tecnici, come la può chiedere chiunque intenda reclamare contro l'autorizzazione da concedersi.

Art. 39

Le pratiche occorrenti per ottenere la licenza di aprire alcuni dei predetti stabilimenti o depositi di 1^a e 2^a categoria sono richieste anche nel caso che si voglia semplicemente traslocarli, o che vi si volessero introdurre modificazioni che ne mutino la natura.

Art. 40

Nella licenza per la istituzione dello stabilimento o deposito vengono indicate le condizioni e le cautele alle quali l'Autorità Comunale intende vincolare il permesso.

Questa può sempre e in ogni tempo ordinare visite e ispezioni per accettare l'osservanza delle prescrizioni e per stabilirne altre, ove se ne presenti il bisogno.

Art. 41

Le licenze sono trasmissibili da uno ad altro concessionario, purché non vi si oppongano le leggi vigenti e ne sia fatta in ogni caso denunzia documentata al Comune.

Art. 42

Per gli stabilimenti o depositi già esistenti all'epoca dell'attivazione del presente Regolamento il Sindaco, eseguite le opportune investigazioni, potrà assoggettare la continuazione dell'esercizio a speciali condizioni nell'interesse della pubblica sicurezza o dell'igiene, ed anche procedere, ove occorra, alla loro soppressione in conformità delle leggi vigenti.

Art. 43

La tabella degli stabilimenti e depositi permessi in relazione alle precedenti disposizioni fa parte integrante del presente Regolamento e verrà con esso pubblicata a norma di legge.

Art. 44

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18-6-1931, n. 773 e dal relativo Regolamento 6-5-1940 n. 635, nonché dai decreti del Ministro dell'Interno 30-7-1934 (¹) e 12-5-1937 (²), è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28-6-1955, n. 620.

Dovranno inoltre, essere osservate le disposizioni di cui alla legge 27-12-1941, n. 1570, concernente « norme per l'organizzazione dei servizi antincendi », nonché quelle di cui al D.P.R. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689, contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

(¹) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 228, in data 20-9-1934.

(²) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 145, in data 24-6-1937.

Art. 45

I veicoli carichi di concime, o di altre materie luride, devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedirne la caduta sulla pubblica via, e il carico dovrà essere coperto di strame od altro materiale adatto per diminuire le moleste esalazioni, osservate, s'intende, le prescrizioni del Regolamento d'Igiene per le ore del trasporto e le disposizioni del caso emanate dal Sindaco, sentito l'ufficiale Sanitario.

Art. 46

Sono vietati, nell'interno delle case, depositi, anche temporanei, di immondizie a norma della legge 29-3-1928 n. 858, per la lotta contro le mosche.

Art. 47

Gli Agenti municipali hanno libero accesso nei cortili e nelle case salvo l'inviolabilità di domicilio, in ottemperanza al disposto dell'art. 14 della Costituzione, per accettare lo stato delle fogne e l'eventuale presenza di depositi di immondizie.

TITOLO IV**NETTEZZA, CONSERVAZIONE E OCCUPAZIONE
DEI LUOGHI PUBBLICI****Art. 48**

E' proibito spargere per qualsiasi motivo sulle strade dell'abitato, strame, paglia od altre materie.

Art. 49

E' vietato gettare sulla pubblica via o sui tetti, sia di giorno che di notte, acque, immondizie, spazzature e qualunque altra cosa che possa recar danno od incomodo al pubblico, come pure di lasciar gocciolare acqua od altro nell'innaffiamento dei fiori, nella pulitura dei veicoli o per altra causa.

Art. 50

La terra, le pietre e i frantumi di materiali di scavo o demolizione non si devono scaricare in altri luoghi pubblici, fuorchè in quelli designati dall'Autorità Municipale.

Art. 51

Ai venditori di frutta, di verdura e di altri commestibili con banchi o carrette è prescritto di tener sempre pulito il suolo che occupano e di riporre in adatti cesti i rifiuti finchè vengano levati dagli spazzini.

Art. 52

E' vietato di smuovere o guastare in alcun modo il selciato del suolo pubblico.

E' vietato altresì di danneggiare od insudiciare in qualsiasi modo

i monumenti, le opere od altri manufatti pubblici, come pure i muri esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato, sotto pena della ammenda da L. . 5.000. #. a L.(¹) 200.000#. salva e riservata l'azione di danno.

Art. 53

Non si possono affiggere sui muri dei fabbricati prospicienti le vie pubbliche manifesti o scritti, salvo quanto dispongono in materia le leggi vigenti.

Art. 54

Non sono permessi nè tollerati nelle vie principali i balconi sporgenti dalle case, fatti esclusivamente di legno, nè i fienili aperti verso strada.

Agli effetti di questo articolo sono considerate vie principali dell'aggregato urbano ~~le seguenti~~:

*quelle comprese nel centro edificato, delimitato con
delibera consiliare n° 14 del 19.2.1972.*

Art. 55

E' proibito gettare immondizie di qualsiasi natura sotto le pubbliche fontanelle, di lavarvi panni, verdure od altro e di collocarvi in permanenza secchi, tinozze e simili.

(1) Massimo L. 200.000.

Art. 56

E' vietato lavare e risciacquare botti, tini ed altri recipienti da cantina sulle pubbliche vie.

Tali operazioni devono compiersi nelle immediate vicinanze di un corso d'acqua, per modo che le acque sudicie possano venir riversate nel canale e non sulla pubblica via.

E' vietato altresì lavare sulle pubbliche vie veicoli a motore.

Art. 57

Gli stillicidi delle case, come pure le acque nascenti o gli infiltramenti dovranno, a cura dei proprietari, raccogliersi o smaltirsi nell'interno delle abitazioni. Quando ciò non fosse possibile, dovranno, sempre a loro spese, essere incanalati e riversati sulla strada pubblica con un solo sbocco posto al livello della via, quando non esista la fognatura stradale.

Le acque da riversare sulle vie pubbliche dovranno essere immuni da materie impure liquide o solide e non dovranno emanare nocive esalazioni.

Art. 58

E' vietato danneggiare in qualsiasi modo gli alberi, i sedili, le aiuole e i viali pubblici.

Art. 59

Il Monumento ai Caduti e il Viale della Rimembranza sono considerati pubblici Monumenti a sensi della Legge 21 marzo 1926, n. 559.

Chi li sfregia, deturpa o danneggia in qualsiasi modo è punito con l'ammenda da L. . 5.000#. a L. (1) 200.000# salva l'azione di risarcimento e le eventuali sanzioni del Codice Penale.

(1) Massimo L. 200.000.

Art. 60

E' vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi o sulle finestre e, in generale, nelle parti esterne delle case prospicienti le pubbliche vie, insegne, casse, vasi od altri oggetti che non siano assicurati in modo da renderne impossibile la caduta.

Art. 61

E' vietato appendere oggetti sudici, biancheria od altro, di batterli, scuotterli od esporli ad asciugare ai balconi, alle finestre o in altri luoghi verso le strade pubbliche.

Art. 62

La neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case, né dai tetti, senza il permesso dell'Autorità Municipale, da accordarsi soltanto nei casi affatto speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie.

Ogni proprietario di fabbricati ha l'obbligo di sgombrare dalla neve il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell'edificio, a scanso di esecuzione d'ufficio.

La disposizione contenuta nel precedente comma è applicabile solamente ai fabbricati prospicienti le ~~seguenti~~ vie, piazze o località:

comprese nel centro edificato, delimitato con delibera consiliare n° 14 del 19.2.1922

Art. 63

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'Autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, ai sensi dell'art. 103 del T.U. Leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni.

In tali occasioni, come negli abituali posteggi sul suolo pubblico, osservate le disposizioni generali di polizia, nessuno può prender posto se non col preventivo permesso dell'Autorità municipale, nei luoghi dalla medesima destinati e contro pagamento anticipato della tassa di posteggio.

Art. 64

Nelle disposizioni dei banchi, delle merci e del bestiame, dovrà sempre lasciarsi libero transito ai passanti ed ai veicoli e libero accesso alle case, alle botteghe ed ai magazzini.

Art. 65

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento in materia di polizia stradale si fa riferimento alle norme del codice stradale vigente ed alle leggi speciali in materia di strade vicinali.

TITOLO V

SICUREZZA, TRANQUILLITA' E MORALITA' PUBBLICHE

Art. 66

I proprietari, inquilini od amministratori hanno l'obbligo di togliere il ghiaccio che si formasse a guisa di cannelli alle grondaie dei tetti, alle balconate e in altre sporgenze degli edifici, usando le precauzioni necessarie a prevenire il pericolo dei passanti.

Art. 67

E' obbligo dei proprietari di riparare i loro fabbricati prospicienti le pubbliche vie e di mantenere in buono stato i tetti, i cornicioni e balconate, i terrazzi, ecc., in modo da allontanare ogni pericolo dei passanti, salve le speciali prescrizioni del Regolamento comunale di edilizia.

Art. 68

I proprietari medesimi sono pure obbligati a riattare i canali pluviali dei tetti verso la pubblica via, tosto che per vetustà od altro siansi bucati od altrimenti guasti in modo da lasciar cadere l'acqua con danno od incomodo dei passanti.

Non prestandosi essi all'adempimento di tale obbligo dopo l'intimazione fattane dall'Autorità municipale, le riparazioni verranno eseguite d'ufficio a loro spese, salva l'applicazione dell'incorsa penalità.

Art. 69

Per le case affatto sprovviste di cortile o di adiacenza rustica, nelle quali non sia possibile collocare il pozzetto del lavandino, il Comune

potrà concedere in via precaria e con l'erezione di apposito atto, che il pozzetto medesimo venga collocato nel sottosuolo stradale, purché sia munito di chiusino a perfetta tenuta e in pietra naturale o artificiale, osservata la tariffa per le concessioni precarie e le vigenti disposizioni del Regolamento di Polizia stradale.

Art. 70

I luoghi di pubblico passaggio che si trovassero scavati od ingombri di ponti, materiali o puntelli devono essere circondati da opportuni ripari ed illuminati durante la notte con sufficienti fanali, sotto pena dell'ammenda non inferiore a lire . . . 5.000# . . . e non superiore a lire 200.000# . . . (¹).

Alla stessa pena soggiace chi toglie i ripari o segnali prima che sia cessato il pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 71

E' proibito recar danno in qualsiasi modo agli impianti della pubblica illuminazione ed alle pubbliche fontane. Il contravventore, ovvero l'esercente la patria potestà ove trattisi di minorenne, incorre nell'ammenda non minore di L. (¹) . 5.000# . . . oltre l'obbligo di risarcire il danno arrecato, salva e riservata l'azione penale.

Chiunque spenga per malizia e per ischerzo le luci pubbliche durante la notte è punito con l'ammenda di L. (¹) 200.000# . .

Art. 72

E' vietato l'accesso ai campanili delle chiese a chiunque non sia di servizio.

I contravventori saranno puniti con ammenda non inferiore a

(¹) Massimo L. 200.000.

L. (¹) . . 5.000.#, salva e riservata l'azione per i danni eventualmente arrecati.

L'uso delle campane delle chiese dev'essere limitato alle necessità delle funzioni religiose e potrà essere oggetto di speciale convenzione fra le Autorità Amministrativa ed Ecclesiastica.

Art. 73

E' proibito bagnarsi ed addestrarsi al nuoto nelle acque che trovansi nel territorio del Comune, fuori dei luoghi, delle stagioni e delle ore che saranno fissati dall'Autorità municipale nell'interesse della sicurezza pubblica e dei buoni costumi.

Art. 74

Sono proibiti nelle piazze, nelle vie, lungo i pubblici passeggi e in qualunque luogo pubblico o privato, se non recinto, i giochi della palla, del pallone, del calcio e simili, delle bocce, della trottola e gli altri giochi pericolosi od incomodi ai passanti; come pure quei sollazzi o schiamazzi che possano turbare la pubblica tranquillità ed offendere la decenza e la sicurezza personale dei cittadini, a norma dell'art. 659 del C.P.

Sono proibite del pari le grida, il lancio di materie esplosive e atti consimili che potessero recare spavento o molestia al pubblico.

Art. 75

E' vietato nei luoghi pubblici di gettare pietre, palle di neve od altri oggetti atti ad offendere, e così pure di pattinare sul ghiaccio e sui marciapiedi.

E' proibito del pari il giuoco dei carrettini a pattino sul marciapiedi e sulle trottatoie.

(¹) Massimo L. 200.000.

Art. 76

Le falci, le seghe, i ferri ed altri utensili taglienti od atti a ferire devono trasportarsi sempre in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone od alle cose.

I fornelli che si tengono all'ingresso delle botteghe per cuocere castagne od altro devono essere custoditi in modo che non ne possa derivare pericolo o molestia ai passanti od ai vicini.

Art. 77

Tutti i generi che possono facilmente londare, come carbone, farina, lardo, ecc. devono tenersi nell'interno delle botteghe, o entro i limiti assegnati se si tratta di vendita sulla piazza.

A tutti i barili, cesti, fornelli od altro che si tengono sul limitare delle botteghe di pizzicagnolo, fornaio ecc. dev'essere posto intorno un riparo decente.

Saranno infine osservate, tutte le norme emanate dal Ministero dell'Interno a sensi della legge 29 marzo 1928 n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche. I contravventori saranno puniti a termine dell'articolo 3 della legge suddetta.

Art. 78

Dalle ore 13 alle ore 15 e dopo le ore 21 gli apparecchi radiofonici, nell'interno dell'abitato, debbono essere usati in modo da non turbare in alcun modo la pubblica quiete.

La stessa limitazione vale anche per le radiodiffusioni e le orchestre poste sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi.

Art. 79

Dalle ore 22 alle 7 del mattino, è assolutamente vietato l'uso delle segnalazioni acustiche da parte degli autoveicoli.

Nelle altre ore della giornata, l'uso di tali segnalazioni deve essere limitato alla necessità della circolazione.

Art. 80

Gli autoveicoli (automobili, autocarri, autobus, ecc.) ed i motocicli, motocarrozette, motocarri, motofurgoncini, micromotori e simili, devono essere provvisti di un apposito apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori e le emanazioni moleste. Tale apparecchio deve essere costantemente mantenuto in perfetta efficienza. In particolare quello dei motocicli, motocarri e simili deve essere munito di speciale diaframma atto a ridurre ulteriormente la pressione e la velocità di efflusso di gas di scarico in maniera tale da consentire una silenziosità maggiore di quella normale.

E' assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero durante la circolazione nell'abitato.

Art. 81

Ai sensi dell'art. 659 del vigente codice penale è altresì vietato, specialmente nelle ore serali o notturne, recare disturbo al riposo dei cittadini e della pubblica quiete con canti, schiamazzi, voci o l'uso di strumenti sonori.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TITOLO VI

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE
DEGLI INCENDI**

Art. 82

Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con torrette al di sopra del tetto;
- b) i proprietari od inquilini dovranno far spazzare almeno due volte all'anno — e precisamente in primavera ed autunno — i camini, a scanso di esecuzione di ufficio;
- c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad un'altezza tale da evitare danno od incomodi ai vicini;
- d) nelle stalle, nei fienili o in luoghi ove son riposti legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile, e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, è vietato usare mezzi antiquati di illuminazione, che vanno sostituiti con impianti elettrici razionalmente eseguiti.
- e) Devono costruirsi, nei fabbricati rurali, adatti tagliafuoco in muratura, opportunamente distribuiti, e sporgenti almeno un metro sopra il tetto.
- f) fuori dai camini e in vicinanza delle abitazioni non si possono accendere fuochi;
- g) l'ammasso del fieno, della paglia ed altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili ed in altri cumuli dev'essere fatto in modo da escludere ogni pericolo di incendio.

Art. 83

In caso d'incendio:

- a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione, compatibilmente alle loro forze e condizioni;

Nelle altre ore della giornata, l'uso di tali segnalazioni deve essere limitato alla necessità della circolazione.

Art. 80

Gli autoveicoli (automobili, autocarri, autobus, ecc.) ed i motocicli, motocarrozette, motocarri, motofurgoncini, micromotori e simili, devono essere provvisti di un apposito apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori e le emanazioni moleste. Tale apparecchio deve essere costantemente mantenuto in perfetta efficienza. In particolare quello dei motocicli, motocarri e simili deve essere munito di speciale diaframma atto a ridurre ulteriormente la pressione e la velocità di efflusso di gas di scarico in maniera tale da consentire una silenziosità maggiore di quella normale.

E' assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero durante la circolazione nell'abitato.

Art. 81

Ai sensi dell'art. 659 del vigente codice penale è altresì vietato, specialmente nelle ore serali o notturne, recare disturbo al riposo dei cittadini e della pubblica quiete con canti, schiamazzi, voci o l'uso di strumenti sonori.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TITOLO VI

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE
DEGLI INCENDI**

Art. 82

Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con torrette al di sopra del tetto;
 - b) i proprietari od inquilini dovranno far spazzare almeno due volte all'anno — e precisamente in primavera ed autunno — i camini, a scanso di esecuzione di ufficio;
 - c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad un'altezza tale da evitare danno od incomodi ai vicini;
 - d) nelle stalle, nei fienili o in luoghi ove son riposti legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile, e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, è vietato usare mezzi antiquati di illuminazione, che vanno sostituiti con impianti elettrici razionalmente eseguiti.
- Devono costruirsi, nei fabbricati rurali, adatti tagliafuoco in muratura, opportunamente distribuiti, e sporgenti almeno un metro sopra il tetto.
- e) fuori dai camini e in vicinanza delle abitazioni non si possono accendere fuochi;
 - f) l'ammasso del fieno, della paglia ed altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili ed in altri cumuli dev'essere fatto in modo da escludere ogni pericolo di incendio.

Art. 83

In caso d'incendio:

- a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione, compatibilmente alle loro forze e condizioni;

b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salvo la rifusione dei danni a carico di chi a ragione;

c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi d'illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dalle Autorità.

Art. 84

Ai sensi dell'art. 57 del T. U. Leggi di pubblica sicurezza 19 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, è proibito accendere senza il permesso dell'Autorità di P. S., tanto di giorno che di notte, razzi od altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

Art. 85

Il Sindaco, prima di rilasciare o di rinnovare i prescritti permessi, licenze, concessioni od autorizzazioni per l'impianto, l'ampliamento o la modifica di stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nell'allegato C) al presente regolamento, dovrà farsi esibire dall'interessato il «*Certificato di prevenzione incendi*» rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale devono risultare le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui deve essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Art. 86

Quando fra le prescrizioni da osservare, vi siano anche particolari lavori da eseguire, prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio, dovrà essere effettuata una visita di controllo da parte del

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Dell'eseguita visita di controllo verrà rilasciata dal suddetto Comando apposita dichiarazione da esibire al Comune a cura dell'interessato.

Art. 87

1 - Nell'ambito di questo Comune, il servizio di prevenzione incendi è di competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo.

Esso viene espletato:

a) per mezzo di visite al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o di Ufficiale da lui delegato, da richiedersi obbligatoriamente dalle autorità competenti prima del rilascio delle licenze di esercizio, o del rinnovo delle licenze stesse;

b) per mezzo di visite di controllo degli stessi Ufficiali, o dei sottufficiali dei Vigili del Fuoco, agli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze pericolose, appresso indicati, ogni volta che sia necessario ai fini della prevenzione incendi, dell'osservanza delle disposizioni emanate in materia, nonché dell'accertamento dell'efficienza degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione.

Art. 88

2 - Gli stabilimenti, depositi e simili di cui alla lettera d) dell'art. 28 della Legge 27 dicembre 1941 n. 1570 e di cui alla lettera c) dell'art. 2 della Legge 13 maggio 1961, n. 469 dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Art. 89

3 - Sono soggetti alle visite ed ai controlli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco tutti gli impianti: stabilimenti, magazzini, depositi, autorimesse, officine, rivendite, ecc. che producono, impiegano, detengono o rivendono sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio compresi nell'elenco allegato C).

Art. 90

4 - Sono soggetti inoltre, e soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli d'incendio, a preventiva approvazione da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali. Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate unicamente ad abitazioni civili di altezza inferiore a 24 metri in gronda, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte del medesimo Comando provinciale dei VV.FF. prima del rilascio del permesso di abitabilità o di servizio.

Art. 91

5 - Le competenti autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza agli impianti e depositi innanzi specificati, e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, dovranno richiedere il prescritto nulla osta al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale dopo la visita sopralluogo rilascerà un apposito certificato (di prevenzione incendi) dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Le visite di controllo dovranno, altresì, essere eseguite con la periodicità stabilita dal decreto interministeriale 27 settembre 1965, riportato nell'allegato C) del presente Regolamento.

Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco dev'essere esposto, insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti di P.S. e dei Vigili del Fuoco.

Art. 92

Sono soggetti alle visite ed ai controlli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco i depositi e le industrie pericolose (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966). Le visite di controllo dovranno essere eseguite con la periodicità stabilita del decreto interministeriale 27 settembre 1965⁽¹⁾.

Art. 93

Chiunque a qualsiasi titolo, detiene, manipola, trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloide, deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni emanate ed emanande dal Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 28 lettera A, della legge 27 dicembre 1941 n. 1570 e della successiva Legge 13 maggio 1961, n. 469.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 278, in data 8-11-1965.

TITOLO VII

INDUSTRIE PERICOLOSE E MESTIERI RUMOROSI

Art. 94

In conformità a quanto prescritto dall'art. 66 del T.U. delle leggi di P.S. succitato, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o inco-modi nel territorio di questo Comune è ~~disciplinato nel modo se-guente: (1) è sospeso~~

Durante le funzioni religiose e nelle ore notturne, comprese dalle ore 22 alle ore 6.

Sospendono inoltre l'attività dalle ore 19 alle ore 8
le carpenterie meccaniche, le carrozzerie, i fabbri,
i demolitori di rottami metallici ed i cantieri
edili, dove viene fatto uso di martelli pneumatici
e perforatori.

(1) Elencare le professioni ed i mestieri precisando, a fianco di ciascuno, gli orari di sospensione.

TITOLO VIII

SANZIONI PENALI E LORO APPLICAZIONE

Art. 95

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma dell'art. 106 e ss. della vigente Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e dell'art. 9 della Legge 9 giugno 1947, n. 530, nonché della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 96

In ogni caso in cui, a termine del Presente Regolamento, è resa obbligatoria ai privati un'operazione, l'Autorità municipale prescrive un termine perentorio entro il quale l'operazione stessa dev'essere compiuta.

Qualora tale termine trascorra infruttuosamente, l'operazione può essere eseguita d'ufficio a carico dei renitenti, senza pregiudizio della azione penale in cui fossero incorsi, salvo pei casi d'urgenza il disposto analogo della legge comunale e provinciale vigente.

Art. 97

La contravvenzione accertata rende passibile il contravventore, o chi per lui civilmente responsabile, di tutte le conseguenze della medesima ai sensi di legge.

Art. 98

Gli agenti municipali possono procedere al sequestro degli oggetti trovati in contravvenzione od esigere che venga data sufficiente cauzione.

Art. 99

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese si fa a mezzo dell'esattore comunale con le modalità previste dalla legge comunale e provinciale.

Art. 100

Il prodotto delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento è devoluto al Comune.

Un terzo del provento delle ammende pagate, è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta ed all'accertamento dei reati.


La liquidazione verrà disposta con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 101

E' vietato agli Agenti municipali di ricevere mance o regali, o di venire ad accordi o transazioni sopra qualunque atto contemplato dal presente regolamento, sotto comminatoria delle pene previste dagli articoli 314 e seguenti del vigente Codice Penale.

Art. 102

Per assicurarsi dell'osservanza delle varie prescrizioni del presente Regolamento e per provvedere alla loro esecuzione il Sindaco può far procedere a visite ed ispezioni nei negozi, magazzini e stabilimenti, nelle abitazioni e in ogni altro locale pubblico o privato, osservate sempre le norme stabilite dalla Costituzione e dalle Leggi sulle visite domiciliari.



ALLEGATO A
(art. 33 Regolamento)

ELENCO DELLE INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE
che dovranno essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni

INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE
Lavorazioni

1. Abrasivi: produzione di abrasivi sintetici (carburo di silicio, corindone, carburo di boro, ecc.).
2. Accumulatori: fabbricazione.
3. Acetati di cellulosa e altri esteri da cellulosa: produzione.
4. Acetati di oli di flemma, acetati di amile e alcoli omologhi superiori: produzione.
5. Acetilene: produzione da carburo.
6. Aceto: produzione.
7. Acetone: produzione.
8. Acido acetico (ottenuto con vari procedimenti, compreso quello della piroscissione del legno): produzione.
9. Acido arsenico ed arsenioso: produzione.
10. Acido benzoico (per ossidazione del toluene): produzione:
11. Acido bromidrico.
12. Acido cianidrico.
13. Acido cloridrico.
14. Acido fluoridrico.
15. Acido formico.
16. Acido fosforico: produzione.
17. Acidi grassi: produzione. Immagazzinamento ed estrazione dei grassi animali e vegetali; produzione degli oli essiccativi e del linoleum.
18. Acido nitrico.
19. Acido ossalico: produzione.
20. Acido picrico.
21. Acido pirolegnoso: produzione.
22. Acido solforico.
23. Acido solforoso: produzione.
24. Acqua ragia: produzione.
25. Acrilati: produzione.
26. Acroleina: produzione.
27. Agglomerati di combustibili in genere: preparazione.
28. Aggressivi chimici: produzione e deposito.
29. Agrumi, frutta, legumi: deposito con trattamento mediante gas.
30. Albumina di sangue: produzione.
31. Alcoli amilici: produzione.
32. Alcool etilico, produzione: per fermentazione; per idrolisi dell'acido dietilfosfato e dal solfato dietilico.
33. Aldeide acetica (acetaldeide): produzione.
34. Aldeidi: produzione.

35. Allevamenti di animali.
36. Allevamento di vermi da pesca.
37. Alluminio: produzione elettrolitica.
38. Amianto: produzione e manufatti.
39. Amile acetato: produzione.
40. Anidride acetica: produzione.
41. Anidride carbonica: produzione: da fermentazione metanica di materie celulosiche.
42. Anidride cromica e cromati: produzione.
43. Anidride fosforica: produzione.
44. Anidride ftalica: produzione.
45. Anidride solforosa: produzione.
46. Amine alifatiche: produzione.
47. Amine aromatiche: produzione.
48. Antiparassitari: contenenti zolfo, alogeni e fosforo: produzione e lavorazione.
49. Antimonio: produzione e metallurgia.
50. Argento: produzione.
51. Arsenico: produzione.
52. Asfalti e bitumi naturali, scisti bituminose: preparazione e lavorazione.
53. Benzina: produzione e lavorazione.
54. Benzolo ed omologhi: produzione da cokerie.
55. Berillio e composti: produzione ed impiego.
56. Bozzoli: lavorazione.
57. Bromo: produzione.
58. Bromuri alcalini: produzione.
59. Budella: lavorazione.
60. Calcio carburo (carburo di calcio): produzione.
61. Calciocianamide: produzione.
62. Calcio nitrato: produzione.
63. Calzature in gomma: produzione.
64. Canapa: lavorazione.
65. Cantine industriali e lavorazione delle vinacce.
66. Carbone animale: produzione.
67. Carbone attivo: produzione.
68. Carbone per elettrodi: produzione.
69. Carbonio ossicloruro (fosgene).
70. Carbonio solfuro.
71. Carbonio tetrachloruro: produzione.
72. Carni e pesci: lavorazione e conservazione industriale.
73. Carpenterie metalliche (martellerie e carrozzerie).
74. Cartiere: produzione di paste cellulosiche.
75. Cascami di legno: lavorazione con colle animali.
76. Caseifici e lavorazioni connesse.
77. Catramatura cartoni, tele, ecc.
78. Catrame: produzione per distillazione.
79. Gomma sintetica ed altri oggetti di gomma con uso di solventi: produzione.
80. Cavi elettrici (smalterie di).
81. Cellophane: produzione.
82. Celluloide: produzione.
83. Cellulosa: produzione.
84. Cementi: produzione.
85. Centrali termoelettriche.

86. Ceramiche, terre cotte, maioliche e porcellane: produzione industriale.
87. Cianuri e composti del cianogeno.
88. Clorati di sodio e potassio: produzione da cloro.
89. Cloriti: produzione.
90. Cloro: produzione, impiego e deposito.
91. Cloro biossido: produzione e impiego.
92. Cloroformio: produzione.
93. Cloruro di etile: produzione.
94. Cloruro di vinile: monomero: v. 160 dell'elenco della 1^a classe; polimero: v. 182 dell'elenco della 1^a classe.
95. Cloruro ferrico: produzione.
96. Cloruro mercurico: produzione.
97. Cloruro di zolfo: produzione.
98. Coke: produzione.
99. Colle e gelatine animali: produzione.
100. Collodio: produzione.
101. Concerie: preparazione e depositi.
102. Concianti, scorze: preparazione.
103. Concimi chimici artificiali (perfosfati, urea, nitrato di calcio): produzione.
104. Concimi da residui animali: lavorazione.
105. Conserve alimentari animali: produzione.
106. Dermode: produzione.
107. Distillazione del legno.
108. Distillazione delle ossa.
109. Ebanite: produzione.
110. Esplosivi: produzione e deposito.
111. Etere solforico: produzione.
112. Etilene ossido: produzione e deposito.
113. Fecoleria.
114. Fenolo e clorofenoli: produzione.
115. Ferro, ghisa, acciaio: produzione.
116. Ferro percloruro: produzione.
117. Ferro leghe e silicio: produzione.
118. Fibre tessili artificiali, produzione di: nitrocellulosiche; rayon viscosa; idrocarburi fluorurati; fluoroetileniche; poliuretani.
119. Filande.
120. Flottazione.
121. Fluoro: produzione e impiego.
122. Fonderie di rottami di recupero.
123. Formaggio.
124. Fosforo.
125. Gas illuminante: produzione da gas di cokerie.
126. Gas povero (gas misto): produzione.
127. Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e modifiche successive: produzione, deposito e impiego.
128. Gelatine: produzione.
129. Gomma: vulcanizzazione con zolfo e derivati e lavorazione con isocianati e perossidi; rigenerazione.
130. Grassi animali: fusione e colatura.
131. Grafite artificiale: produzione.
132. Gres: produzione.
133. Idrocarburi liquidi: frazionamento e purificazione.

134. Idrogeni: produzione per elettrolisi da soluzioni di KCl e NaCl.
135. Idrossido di potassio: produzione.
136. Idrossido di sodio: produzione.
137. Impermeabilizzazione dei tessuti con solventi: lavorazione con caucciù e gomme sintetiche.
138. Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca per il trattamento dei combustibili nucleari per la preparazione e fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività.
139. Impianti di depurazione e trattamento dei rifiuti solidi e liquami cittadini.
140. Industrie motoristiche (prove dei motori a scoppio).
141. Intermedi per coloranti: produzione.
142. Iodio: produzione.
143. Ipocloriti: produzione.
144. Leghe metalliche contenenti piombo, cromo, arsenico, cadmio, antimonio.
145. Legno: conservazione con resine termoindurenti; carbonizzazione.
146. Lino: preparazione.
147. Litargirio: produzione.
148. Macelli.
149. Macinazione di minerali.
150. Magnesio: produzione e metallurgia.
151. Mangimi e alimenti sintetici per bestiame: preparazione industriale delle materie prime.
152. Mercaptani.
153. Mercurio fulminato.
154. Mercurio e sali: produzione.
155. Metalli, metallurgia dei metalli (tutti quelli non considerati come singola voce): produzione.
156. Minerali non metallici (marmo, talco): lavorazione.
157. Minerali solforati (arrostimento).
158. Nero fumo: produzione.
159. Nikel: produzione e metallurgia.
160. Nitro, cloro, ciano e solfoderivati organici: produzione.
161. Nitrocellulosa: produzione.
162. Nitroglycerina.
163. Officine metallurgiche: fucine, forge, laminatoi, estrusione tubi.
164. Oli animali.
165. Oli essenziali.
166. Oli minerali.
167. Ossa e sostanze cornee: depositi; torrefazione.
168. Pelli fresche: essiccamento e deposito.
169. Percloroetilene.
170. Pergamena e pergamine: produzione.
171. Petrolio: raffinerie.
172. Piombo: produzione.
173. Piombo: produzione dei seguenti composti: arseniato di Pb; litargirio; minio; biossido di Pb; carbonato basico (bianco di piombo); cromato di Pb.
174. Piombo tetraetile (etyl fluido): produzione.
175. Piombo tetrametile: produzione.
176. Polveri metalliche: produzione.
177. Pomice: lavorazione.
178. Piume e penne: lavorazione e deposito di materiale fresco.
179. Potassa caustica: produzione.

180. Rame: produzione (con esclusione della raffinazione elettrolitica); metallurgia.
181. Rame solfato: produzione.
182. Resine sintetiche: quelle non considerate come singole voci.
183. Salumi: produzione con mattazione.
184. Sangue: lavorazione.
185. Sanse: estrazione con solventi.
186. Sardigne.
187. Scisti: distillazione (v. benzina).
188. Scuderie e maneggi.
189. Seta: preparazione.
190. Smalti: produzione.
191. Smaltatura dei metalli.
192. Smeriglio.
193. Sodio carbonato: produzione.
194. Sodio clorato e perclorato: produzione.
195. Sodio idrossido: produzione.
196. Sodio: produzione.
197. Sodio sulfuro: produzione.
198. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti: produzione.
199. Solfocloruro: produzione.
200. Solventi alogenati, se nell'elenco dei gas tossici: produzione e impiego.
201. Sommaco: produzione.
202. Spazzatura ed immondizia: deposito e trattamento.
203. Stagno: produzione.
204. Stazioni di disinfezione.
205. Tabacchi: manifatture.
206. Tannici, estratti e scorze concianti: produzione.
207. Titanio ossido.
208. Torba: lavorazione.
209. Trattamenti termini dei metalli (stabilimenti industriali).
210. Trielina: produzione.
211. Zinco e derivati: produzione e arrostimento del sulfuro.
212. Zolfo grezzo: lavorazione.
213. Zolfo: produzione da acido solfidrico.
214. Zuccherifici.
215. Zucchero, raffinerie.

ALLEGATO B
(art. 33 Regolamento)

**ELENCO DELLE INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE
che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato**

**INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE
Lavorazioni**

1. Abrasivi: fabbricazione di mole e manufatti; abrasivi a legante organico.
2. Accumulatori: carica.
3. Acetati di cellulosa: manufatti.
4. Acetato di metile, etile, omologhi superiori, acetato di cicloesile: produzione.
5. Acetilene: produzione per via petrolchimica.
6. Acetone: produzione per via petrolchimica.
7. Acido carbonico: produzione.
8. Acido citrico: produzione.
9. Acidi grassi: lavorazioni non contemplate nella prima classe, alla voce 17:
Esclusa l'idrogenazione, rigenerazione, lavorazione delle olive e degli oli di
olive senza solvente. Per burro e formaggio v. voci specifiche.
10. Acido lattico: produzione.
11. Acido salicilico: produzione.
12. Acido tartarico: produzione.
13. Acqua ossigenata e persali: produzione.
14. Acquavite: produzione.
15. Alcool allilico: produzione.
16. Alcool etilico: produzione da acetilene.
17. Alcool metilico: produzione.
18. Aldeide formica.
19. Allume: produzione.
20. Alluminio: trasformazione.
21. Allumina.
22. Alluminio solfato: produzione.
23. Amido: produzione.
24. Ammoniaca: produzione.
25. Anidride carbonica: produzione: da calcare; sottoprodotto di fermentazione
alcoolica; dal gas d'acqua; dal coke.
26. Antibiotici: produzione.
27. Bario idrossido: produzione.
28. Bario perossido: produzione.
29. Benzolo ed omologhi: produzione da impianti petrolchimici.
30. Bevande fermentate: produzione.
31. Bianco di zinco: produzione.
32. Burro.
33. Cacao: torrefazione.
34. Caffè e surrogati: torrefazione industriale.
35. Calce, calcio ossido: produzione.

36. Calderai.
37. Calzature in cuoio: produzione.
38. Candeggio.
39. Candele di cera, stearina, paraffina: produzione.
40. Cappellificio: produzione.
41. Cartoni speciali per confezione di valige ed altro.
42. Cascami di legno: lavorazione con resine sintetiche.
43. Celluloide: lavorazione.
44. Cementi: manufatti (ad eccezione del cemento amianto) prefabbricati, tubi.
45. Ceralacca: produzione.
46. Citrato di calcio: produzione.
47. Colcotar (rosso inglese o di Prussia o sesquioxido di ferro): produzione.
48. Coloranti, esclusi gli intermedi e tranne quando comportano lavorazioni già contemplate a parte: produzione.
49. Concimi chimici artificiali: produzione; fosfato ammonico, nitrato ammonico, sali di potassio, altri concimi inorganici e preparazione di concimi complessi.
50. Conserve alimentari vegetali: produzione.
51. Cotone: trattamenti.
52. Cremer di tartaro.
53. Crini e piume: trattamenti.
54. Cuoio rigenerato: produzione.
55. Decaffeinizzazione con solventi.
56. Destrina: produzione.
57. Deterpenazione delle essenze.
58. Detersivi: produzione.
59. Essenze, profumi: produzione.
60. Palegnamerie industriali.
61. Farmaceutici: produzione.
62. Fecce di vino: essiccazione.
63. Fiammiferi: produzione.
64. Fibre tessili artificiali: produzione: cuproammoniacali; acetil cellulosiche; poliammidiche; poliesteri; propileniche; polietileniche e poliviniliche.
65. Filatura e tessitura delle fibre tessili.
66. Fonderie di 2^a fusione o rifusione.
67. Friggitorie.
68. Galvanoplastica.
69. Gas illuminante: produzione: da prodotti petroliferi; da metano.
70. Gesso: produzione.
71. Glicerina.
72. Glucosio.
73. Gomma: altre lavorazioni non contemplate in prima classe.
74. Grassi idrogenati: produzione.
75. Kapok.
76. Idrogeno: Produzione: elettrolisi da soluzioni di idrossido di potassio; da vapor d'acqua su carbone; da distillazione di carbone; da metano e acqua; intermedio in altre lavorazioni: segue la loro classificazione.
77. Impermeabilizzazione dei tessuti: lavorazioni con olii, resine e cere.
78. Impianti e laboratori nucleari: laboratori a medio e basso livello di attività.
79. Inchiostri: produzione.
80. Iuta (filatura e tessitura).
81. Laminati plastici: produzione.
82. Lana: preparazione e purificazione.

83. Lana: filatura.
84. Lana meccanizzata: lavorazione.
85. Lanolina: produzione.
86. Laterizi: produzione.
87. Leghe metalliche con esclusione di quelle contenenti piombo - cromo - arsenico - cadmio - antimonio: produzione.
88. Legno: ignifugazione.
89. Lisciva da bucato: produzione.
90. Litopone: produzione.
91. Lucidi per calzature: produzione.
92. Magnesio: lingottatura in sali fusi.
93. Mangimi e alimenti sintetici per bestiame: insilaggio.
94. Margarina: produzione.
95. Materie concianti: produzione industriale.
96. Materie plastiche, escluse quelle considerate in altre voci: produzione.
97. Mulini.
98. Naftalina: produzione.
99. Officine metallurgiche: altre lavorazioni non considerate, con esclusione delle fucine, forge, laminatoi, estrusione tubi.
100. Peli animali, per pennelli ed affini: lavorazione, produzione e impiego.
101. Pegamoide: produzione.
102. Percloroetilene.
103. Petrolchimica: produzione per via.
104. Piombo, composti: produzione di: solfato di Pb; carbonato di Pb; stearato di Pb.
105. Pittura all'acqua.
106. Piume e penne: lavorazione e deposito materiale secco.
107. Resine naturali.
108. Riso: lavorazione.
109. Salagione (conservazione carni e pesci).
110. Salumi (sola lavorazione): produzione.
111. Solventi alogenati: produzione e impiego di altri non compresi nell'elenco dei gas tossici.
112. Specchi: produzione.
113. Stazioni di disinfezione.
114. Stracci: cernita e deposito.
115. Sughero: lavorazione.
116. Taffetà, cerate, tele cerate: produzione.
117. Tintura e candeggio di fibre.
118. Verniciatura a fuoco, nitrocellulosa e affini.
119. Vetrerie.
120. Zincatura per immersione in bagno fuso.
121. Zinco e derivati: produzione con processo elettrolitico.

ALLEGATO C

**ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE
ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI**

(art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966 -
D.M. 27 settembre 1965, in G.U., n. 278)

I. — Attività soggette a visite annuali

- 1 - Stabilimenti ed officine in cui si producono o si utilizzano gas infiammabili compressi, disciolti o liquefatti.
- 2 - Centrali di decompressione o di compressione e di imbidonamento di gas infiammabili, stazioni di travaso depositi di metano e di idrocarburi gasosi, impianti di utilizzazione industriale di idrocarburi gasosi.
- 3 - Depositi, con o senza vendita al minuto, di gas infiammabili e combustibili (gas compressi, disciolti o liquefatti).
- 4 - Stabilimenti e depositi degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii minerali, industria petrolchimica, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, eccetera, preparazione di carburanti speciali e miscele diverse da quelle ufficiali, produzione e lavorazione di paraffina, vasellina, cerasina, eccetera, lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsione bituminosa da petroli, rigenerazione di olii esauriti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini).
- 5 - Stabilimenti e depositi di acqua ragia vegetale.
- 6 - Autorimesse con più di 9 automezzi.
- 7 - Stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili di bitumi, di catrame, di leganti per uso stradale, di derivati vari: cartoni e feltri catramati, carboleum, vernici nere, eccetera; ed altre eventuali lavorazioni affini.
- 8 - Stabilimenti per l'industria degli esplosivi (produzione di dinamite o gelatine esplosive - polveri senza fumo - miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini - esplosivi con ossigeno liquido - sostanze innescanti - plastidirati - miscele detonanti - micce - fuochi pirotecnicci o razzi - altre eventuali lavorazioni affini).
- 9 - Depositi di esplosivi (depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento - ripristino e caricamento proiettili - depositi di vendita - depositi di consumo permanenti e temporanei - depositi giornalieri - depositi per usi agricoli).
- 10 - Stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttapercha (fabbricazione: di fogli, tubi di gomma, di oggetti di gomma e guttapercha, di tessuti di gomma, di pneumatici, semipneumatici, di calzature di gomma e di tela gomma, di maschere antigas ed antipolvere, di mastici, di rigenerato di gomma, di ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti di ebanite, diamantite e vulcanite, di altri prodotti affini).
- 11 - Stabilimenti e depositi di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamitile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butatone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetibenzele, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinicolo, etere

metiletilico, etilbenze, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcloesano, metilbutilchetone, nafta, metiletilico, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, pridina, sulfuro di carbonio, toluolo, trementina) nonché di acido ossalico, nel caso particolare in cui venga ottenuto liberando l'acido formico dell'idrogeno, dagli acidi stearico, palmitico, oleico, con o senza distillazione di acidi grassi), di aldeide formica, di allumina per estrazione della bauxite, di ammoniaca per sintesi diretta e sotto pressione, di clorati alcalini, di cloro liquido, di ossido di etile, di liquidi alogenati per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi, di fosforo, di sulfuro di carbonio, di carburo di calcio, di altri prodotti affini.

12 - Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche, di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi e altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, dicloracetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero).

13 - Fabbriche e depositi all'ingrosso di fiammiferi e di torce.

14 - Opifici per la fabbricazione della ceralacca.

15 - Fabbriche di concimi chimici a base di nitrati.

16 - Opifici per l'estrazione a fuoco del grasso animale o per la produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili.

17 - Opifici per l'estrazione a caldo, distillazione, pirogenazione, idrogenazione dell'olio di pesce.

18 - Opifici per la idrogenazione di olii e di grassi (vegetali ed animali) per la lavorazione dei grassi e produzione di margarine.

19 - Fabbriche e depositi di vernici con solventi volatili (all'alcool, a spirito, a lacca) e di vernici cellulosiche, nonché i relativi diluenti e plastificanti.

20 - Stabilimenti in cui viene eseguita la iniezione di olii creosotati nel legno.

21 - Opifici per la maturazione e la colorazione della frutta e dei legumi se ottenuta per riscaldamento a gas dei locali, o per la presenza di gas infiammabili.

22 - Fabbriche di surrogati del caffè.

23 - Stabilimenti di estrazione con solventi e raffinazione di olii vegetali.

24 - Opifici per la fabbricazione degli inchiostri con solventi infiammabili e di quelli prodotti a caldo.

25 - Stabilimenti di produzione o depositi di fosforo.

26 - Depositi di alcool etilico a concentrazione superiore al 60 per cento.

27 - Distillerie e depositi di alcool e acquavite.

28 - Laboratori ed opifici per la produzione di preparati farmaceutici galenici, di specialità farmaceutiche, di prodotti chimici, di prodotti deodoranti, igienici, disinfettanti ed insetticidi vari.

29 - Stabilimenti per la fusione dello zolfo e per la produzione di zolfo raffinato.

30 - Opifici per la fabbricazione di giocattoli in celluloide, in plastica, in legno, in gomma, in stoffa ed altre simili sostanze.

31 - Esercizi di minuta vendita (rivendita) di materie esplosive, cartucce da caccia, ecc.

32 - Fabbriche o depositi, esclusi quelli di rivendita al minuto, di creme e lucidi per pavimenti, per metalli, per mobili, per calzature, ecc. ed altri prodotti affini.

33 - Centrali ed impianti per la produzione di:

gas di distillazione (gas illuminante, gas d'olio o di craking);
gas di reazione (gas d'aria, gas d'acqua, gas misto);
gas di carburazione (aria carburata).

34 - Stabilimenti di produzione di fibre tessili poliviniliche, del rajon e della

cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili.

35 - Aziende per la produzione di polvere di carbone.

36 - Distributori stradali fissi di metano e di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) per motori a combustione interna.

37 - Impianti nucleari (art. 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

38 - Impiego di isotopi radioattivi (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185); istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali vengono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, apparecchi contenenti dette sostanze e apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti.

39 - Commercio di materie radioattive (capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185): esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive.

40 - Trasporto di materie fissili speciali e materie radioattive: autorimesse delle ditte in possesso di autorizzazione permanente (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860).

II. — Attività soggette a visite biennali

41 - Molini per cereali od altre macinazioni con potenzialità superiore ai 200 quintali nelle 24 ore; Silos.

42 - Opifici per la lavorazione del riso e per la produzione di tapioca, con potenzialità superiore ai 100 quintali nelle 24 ore.

43 - Officine per la verniciatura a fuoco dei metalli con più di 10 operai addetti.

44 - Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco comprendente processi di essiccazione.

45 - Fabbriche di liquori - Fabbriche di profumi.

46 - Stabilimenti per la costruzione di cavi e conduttori elettrici isolanti.

47 - Laboratori di attrezzerie teatrali e di scenografia (separati dai teatri).

48 - Stabilimenti per la produzione di carte fotografiche, di carte calcografiche, di carte eliografiche e cianografiche, di pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza.

49 - Stabilimenti per l'industria della carta (fabbricazione delle paste meccaniche di legno, delle mezze paste di paglia, stracci, ecc. della carta, del cartone, carte paraffinate, cerate e simili, carte da parati ed altri di tipi affini, patinatura e verniciatura della carta e dei cartoni, confezioni della carta a pizzo, sfrangiata, globulata, ecc., confezione di globi e palloni di carta, carta filata e trucioli di carta, fabbricazione di registri e quaderni, di scatole di carta e cartone, di sacchi, sacchetti, buste, involucri per sigarette e per fiammiferi e di altri oggetti affini).

50 - Fabbriche di mobili di legno, di biliardi, di arredamenti in legno, di serramenti di legno, di scale di legno, di giocattoli in legno ed altri prodotti affini.

51 - Stabilimenti delle varie industrie di produzione dei tessili compresi quelli per la produzione di olii, bozzime, appretti e disappretti per l'industria tessile, quelli per la verniciatura dei tessuti e simili, fabbriche di tele cerate, di linoleum e di altri simili prodotti.

52 - Opifici per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini.

53 - Stabilimenti per produzione di olii vegetali.

54 - Opifici per la preparazione del crine vegetale, della treccia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, fabbricazione di scope, lavorazione del

sughero, del cacao, produzione di farine di legno macinato ed altre fabbricazioni affini.

55 - Opifici per la lavorazione delle setole, del crine animale, del pelo, di fibre vegetali, del capok, delle penne e delle piume per l'imbottitura, dell'ovatta e di altri prodotti affini.

56 - Fabbriche per la produzione di lana d'acciaio. Opifici in cui si producono o si impiegano polveri metalliche od organiche; fabbriche di prodotti di magnesio, elektron o altre leghe di magnesio ad alto tenore.

57 - Depositi di clorati entro l'abitato.

58 - Depositi di prodotti di cui al n. 15.

59 - Depositi all'ingrosso di prodotti di cui al n. 49 e depositi per la cernita di carta usata, di stracci e di cascami, di fibre tessili per le industrie della carta.

60 - Depositi all'ingrosso di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature, altri prodotti affini.

61 - Impianti centralizzati di metano per uso civile.

62 - Cabine di compressione o di decompressione di metano a servizio di reti di trasporto e di distribuzione.

63 - Stabilimenti per la fabbricazione del vetro, con esclusione di quelli a carattere artigianale.

64 - Officine per la verniciatura a spruzzo o a pennello con vernici infiammabili.

III. — Attività soggette a visite triennali

65 - Produzione o deposito di pellicole cinematografiche e fotografiche; agenzie di noleggio dei films con supporto in celluloido e locali per la revisionatura degli stessi.

66 - Stabilimenti per la ripresa dei films (teatri di posa), per la sincronizzazione ed il doppiaggio dei films, per lo sviluppo e stampa dei films.

67 - Stabilimenti per la costruzione e riparazione di automotrici, carri e carrozze per ferrovie e tranvie.

68 - Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.

69 - Tipografie.

70 - Depositi di agglomerati combustibili, di bitumi, di catrame e di leganti per uso stradale, di derivati vari, di carboni e feltri catramati, di carbolum, di vernici nere, ecc., per quantità superiori ai 50 quintali.

71 - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale o minerale, di carbonella, di sughero, di sommacco e di altri prodotti affini, per quantità superiori ai 200 quintali.

72 - Stabilimenti industriali siderurgici e stabilimenti per la produzione e la lavorazione di alluminio, zinco, piombo, mercurio, rame, antimonio e di altri metalli.

73 - Forni alimentati da combustibile solido, liquido e gassoso, per panificazione, per cottura di biscotti, di panettone e pasticcerie diverse.

74 - Depositi all'ingrosso di carte fotografiche, calcografiche, eliografiche, di pellicole cinematografiche e fotografiche di sicurezza, nonché di prodotti della carta in genere.

75 - Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli.

76 - Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli.

- 77 - Officine per riparazioni motori ed autoveicoli con oltre 5 addetti.
- 78 - Impianti centralizzati di riscaldamento alimentati con combustibile liquido.
- 79 - Drogherie e mesticherie.

IV. — Attività soggette a visite quinquennali

- 80 - Rivendite al minuto di olii minerali e loro derivati, con quantitativi di prodotti superiori ai limiti indicati nell'art. 14 del decreto ministeriale 31 luglio 1934.
- 81 - Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma (riparazione di pneumatici, stivali e stivaloni di gomma, ecc.), con più di 5 operai addetti.
- 82 - Officine per la saldatura autogena e per taglio con fiamma ossidrica e con quella ossiacetilenica.
- 83 - Lavanderia a secco e tintorie.
- 84 - Fabbriche di maioliche, porcellane e simili.
- 85 - Segherie, falegnamerie ed ebanisterie, depositi di prodotti di cui al n. 50.
- 86 - Rivendite al minuto di vernici con solventi volatili (all'alcool, a spirito o lacca), e di quelle cellulosiche con i relativi diluenti e plastificanti.
- 87 - Pastifici con produzione giornaliera superiore ai 10 quintali.
- 88 - Depositi all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente numero 52.
- 89 - Fornaci da laterizi, fornaci e molini da gesso, da calce e da cemento, con annesso deposito di combustibile.
- 90 - Industrie per la confezione in serie di abiti, biancheria, indumenti di maglieria ed altri simili (nylon, terital, ecc.) con esclusione dei laboratori a carattere artigiano.
- 91 - Stazioni e sottostazioni di trasformazione di energia elettrica, impianti elettrogeni azionati da motore a scoppio per produzione di energia elettrica sussidiaria.
- 92 - Distributori fissi stradali di benzina e gasolio per motori a combustione interna e distributori fissi per miscela.
- 93 - Stazioni di servizio per autoveicoli.
- 94 - Edifici destinati a biblioteche, archivi, musei, gallerie, alberghi, scuole, ospedali, collegi e simili.
- 95 - Fabbriche per la produzione di lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.
- 96 - Centrali termoelettriche di produzione.
- 97 - Depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti: grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario; supermercati.

V. — Attività soggette a visite « una tantum »

- 98 - Oleodotti per il trasporto di liquidi infiammabili e gasdotti.
- 99 - Cantieri navali per nuove costruzioni e riparazioni.
- 100 - Centrali idroelettriche di produzione.

*Il presente Regolamento venne approvato dal Consiglio comunale
come risulta dal Verbale in data 22 marzo 1973 N. 29 R.V.*



IL SINDACO

Il Segretario comunale

Pubblicato all'Albo pretorio addì 25 marzo 1973 giorno

(¹) festivo, senza opposizioni.

Il Segretario comunale




COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione Provinciale di BERGAMO

Questa deliberazione, pervenuta alla Sezione Provinciale di controllo il 3-4-1973
con elenco n° 5 è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 59-60 della legge
10-2-1953, N° 62.

Il 23-4-1973

Il Segretario Comunale




Pubblicato all'Albo comunale per il periodo di 15 giorni dal

24-4 1973 al 8-5 1973

Il Segretario comunale

(L. S.)



(¹) Festivo o di mercato.